

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente a firma unica:** DETERMINAZIONE n° 4011 del 18/04/2013

**Proposta:** DPG/2013/4616 del 17/04/2013

**Struttura proponente:** SERVIZIO FITOSANITARIO  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA'  
FAUNISTICO-VENATORIE

**Oggetto:** DEFINIZIONE DELLO STATO FITOSANITARIO DEL TERRITORIO DELLA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA REALTIVAMENTE AL BATTERIO  
PSEUDOMONAS SYRINGAE PV.ACTINIDIAE (PSA). ANNO 2013.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO FITOSANITARIO

**Firmatario:** ALBERTO CONTESSI in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 18/04/2013

## SERVIZIO FITOSANITARIO IL RESPONSABILE

Visti:

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 7 febbraio 2011, recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*";
- la decisione di esecuzione della Commissione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*;

Considerato che il citato D.M. 7 febbraio 2011 stabilisce, tra l'altro, che i Servizi fitosanitari regionali:

- eseguano annualmente monitoraggi ufficiali (art. 3) volti ad accertare la presenza del batterio allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza (art. 5);
- adottino tutte le misure atte ad impedire la diffusione della malattia, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale (art. 7);

Preso atto:

- dei risultati dell'attività di monitoraggio effettuata relativamente alla presenza del batterio nel territorio regionale nel corso del 2012 e negli anni precedenti;
- del pericolo derivante dalla ulteriore diffusione della malattia alle produzioni di actinidia, con particolare riguardo al materiale di moltiplicazione;
- della necessità di definire lo stato fitosanitario del territorio regionale;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, in particolare l'art. 37;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'agricoltura;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l'altro, il rinnovo dell'incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;
- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super al Servizio Fitosanitario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

D E T E R M I N A


- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di individuare, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. 7 febbraio 2011, le "aree contaminate", nelle quali è stata accertata la presenza del cancro batterico dell'*actinidia*, e le relative "zone di sicurezza", consultabili sul sito internet [www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario](http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario), link "Cartografia", link "PSA", link "Zone di sicurezza";
- 3) di individuare, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. 7 febbraio 2011, la "zona di contenimento" comprendente, nella provincia di Ravenna, parte dei territori dei comuni di Casola Valsenio, Brisighella, Cotignola, l'intero territorio comunale dei comuni di Castel Bolognese e Faenza, e nella provincia di Forlì-Cesena, parte del territorio del comune di Modigliana, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione e consultabile sul sito internet: [www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario](http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario), link "Cartografia", link "PSA", link "Zona di contenimento";
- 4) che nella "zona di contenimento" di cui al precedente punto 3) è vietata l'attività vivaistica per la produzione e il prelievo di materiale di moltiplicazione del genere *Actinidia*, fatto salvo per le coltivazioni effettuate in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno tale da escludere efficacemente l'ingresso del batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (colture protette);
- 5) che, al di fuori della "zona di contenimento" e delle "zone di sicurezza" delle aree contaminate, i nuovi campi di produzione vivaistica di *Actinidia*, ai sensi del citato D.M. 7 febbraio 2011 e della citata decisione della Commissione 5 dicembre 2012 (Allegato II, punto 2, lett. e), devono distare almeno 500 metri da frutteti di *actinidia* e 4.500 metri da focolai attivi di PSA; tale distanza è ridotta a 50 metri quando la coltivazione è effettuata in coltura protetta;
- 6) di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00

euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e dell'art. 11, comma 9, della L.R. n. 3/2004.

Alberto Contessi

ALLEGATO



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Alberto Contessi, Responsabile del SERVIZIO FITOSANITARIO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/4616

IN FEDE

Alberto Contessi